

# **COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO**

**Città Metropolitana di Torino**

---

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 12.05.2008**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 18.03.2009**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 24.03.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 24.11.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 09/07/2014**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.07.2015**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2016**

## INDICE

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale
- Art. 4 - Divieti di ingresso
- Art. 5 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art. 6 - Responsabilità
- Art. 7 - Tipi di sepolture
- Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

### TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 10 - Denuncia dei decessi
- Art. 11 - Morte sul suolo pubblico
- Art. 12 - Denuncia delle cause di morte
- Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane
- Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo
- Art. 15 - Casi particolari
- Art. 16 - Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione
- Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica
- Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti

#### CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 19 - Riscontro diagnostico
- Art. 20 - Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività
- Art. 21 - Comunicazione dell'esito

#### CAPO III - OBITORI

- Art. 22 - Obitori

#### CAPO IV - FERETRI

- Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 24 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 26 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 27 - Piastrina di riconoscimento

#### CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

### TITOLO III - CIMITERI

#### CAPO I - CIMITERI

- Art. 29 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)
- Art. 31 - Area benemeriti
- Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 33 - Inumazione
- Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione
- Art. 35 - Dimensioni della fossa
- Art. 36 - Materiali per la cassa

- Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate
- Art. 38 - Deposizione del feretro
- Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole
- Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi

#### Art. 41 - Cippo

#### Art. 42 - Tumulazione

#### Art. 43 - Individuazione dei loculi

#### Art. 44 - Deposito provvisorio

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 45 - Esumazioni ordinarie

#### Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

#### Art. 47 - Esumazione straordinaria

#### Art. 48 - Estumulazioni

#### Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite

#### Art. 50 - Ossario comune

#### Art. 51 - Oggetti da recuperare

#### Art. 52 - Disponibilità dei materiali

#### Art. 53 - Disinfezione degli indumenti

### CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

#### Art. 54 - Oggetto e finalità

#### Art. 55 - Crematorio

#### Art. 56 - Autorizzazioni alla cremazione

#### Art. 57 - Affidamento e dispersione delle ceneri

#### Art. 58 - Modalità di conservazione delle ceneri

#### Art. 59 - Luoghi di dispersione delle ceneri

#### Art. 60 - Autopsie

#### Art. 61 - Imbalsamazione

#### Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

### CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

#### Art. 63 - Orario

#### Art. 64 - Disciplina dell'ingresso

#### Art. 65 - Divieti speciali

#### Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero

#### Art. 67 - Riti funebri

#### Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

#### Art. 69 - Fiori e piante ornamentali

#### Art. 70 - Materiali ornamentali

### TITOLO IV - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 71 - Sepolture private

#### Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti - Durata delle concessioni

#### Art. 72 Bis

#### Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.

#### Art. 74 - Casi particolari (benemeritenze verso il concessionario - convivenze)

#### Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali

#### Art. 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale

#### Art. 77 - Manutenzione

#### Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini

#### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI

#### Art. 79 - Divisioni, subentri

#### Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi

#### Art. 81 - Loculi: rinuncia.

#### Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia

#### Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

#### Art. 84 - Decadenza

#### Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

### TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 86 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 88 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 89 - Orario di lavoro
- Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 91 - Vigilanza
- Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori
- Art. 93 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero
- Art. 95 - Compiti del necroforo
- Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie
- Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo
- Art. 98 - Disposizioni varie
- Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione
- Art. 100 - Doveri del necroforo

#### CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 101 - Funzioni - Licenza
- Art. 102 - Divieti

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 103 - Mappa
- Art. 104 - Annotazioni in mappa
- Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 106 - Schedario dei defunti
- Art. 107 - Scadenziario delle concessioni

#### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 109 - Cautele
- Art. 110 - Dirigente Responsabile del Servizio
- Art. 111 - Concessioni pregresse
- Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

## ***PARTE II - TRASPORTI FUNEBRI***

### **TITOLO I - DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

#### CAPO I - REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 113 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 114 - Trasporti funebri
- Art. 115 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 116 - Orario dei trasporti
- Art. 117 - Norme generali per i trasporti
- Art. 118 - Riti religiosi
- Art. 119 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 120 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 121 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 122 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 123 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 124 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 125 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## ***TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI***

#### CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126 - Rinvio

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. *I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.*

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale**

1. Il cimitero dovrà comprendere:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie;
- c) una camera mortuaria;
- d) nicchie – cellette ossario e cinerarie;
- e) una sala per autopsie (solo cimitero capoluogo);
- f) un roseto per ceneri funerarie;
- g) un'area destinata alla celebrazione di riti funebri di confessioni a- cattoliche;
- h) un'area adibita al suffragio di Benemeriti;
- i) un albo cimiteriale;
- j) un ossario comune.

Deve inoltre essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale del cimitero

2. Il Comune provvede al servizio polizia mortuaria (in esso è compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario e di cinerario comune) mediante il cimitero esistente nel territorio

3. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti;
- d) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Con riferimento alle ipotesi contemplate dal presente comma alle lettere a), b) ed e), il diritto di sepoltura può essere esteso anche al coniuge ed ai soggetti di cui all'art. 74. La sepoltura nel Cimitero della frazione Miradolo è consentita anche al di fuori dei limiti di cui al presente comma. La concessione di manufatti cimiteriali nel cimitero del Capoluogo è consentita anche ai non residenti a condizione che il richiedente la concessione dimostri che nel cimitero del Capoluogo sia sepolto anche solo uno dei seguenti parenti in senso stretto: un genitore, un fratello o sorella, il coniuge, uno zio o zia, un nipote.

4. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune

6. In casi particolari, che non rientrino nelle ipotesi specificamente disciplinate da questo regolamento, la sepoltura nei cimiteri di San Secondo di Pinerolo può essere autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento motivato insindacabile, atto che verrà comunicato al Consiglio Comunale.

#### **Art. 4 – Divieti di ingresso**

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religioso-civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c. a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 5 – Comportamenti vietati all'interno del Cimitero**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in particolare, fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) eseguire fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- l) asportare materiali o oggetti ornamentali;
- m) asportare i semplici fiori e le corone.

2. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., o di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.
3. I divieti predetti, in quanto compatibili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. I contravventori al presente regolamento verranno puniti ai sensi di legge.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. *Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.*

#### **Art. 7 – Tipi di sepolture**

1. Le sepolture, previa richiesta presentata nel modo rituale al Sindaco, avvengono nel Cimitero Comunale:
  - a. nei campi comuni per inumazione, a rotazione ogni 12 anni;
  - b. nelle aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria, denominate anche tombe o cappelle individuali o di famiglia. Le stesse sono consentite a condizione che siano compatibili con il piano architettonico del Cimitero Comunale; la Commissione Edilizia è tenuta a pronunciarsi in merito alla compatibilità e fattibilità;
  - c. Loculi individuali (denominati anche colombari) per la tumulazione individuale o per la raccolta di resti fino a quattro salme o di ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme;
  - d. Cellette (denominate anche nicchie) ossario per la raccolta dei resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme;
  - e. Nicchie cinerarie per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

#### **Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'apposito regolamento per il servizio trasporto funebre.
  - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, secondo le modalità indicate nel vigente regolamento del trasporto funebre;
  - d) l'inumazione in campo comune, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - g) la cremazione, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - h) il deposito delle ossa in ossario comune;
  - i) il deposito delle ceneri nel roseto cinerario;
  - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 26
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale,

con proprio atto.

### **Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici demografici è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

## **TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 10 - Denuncia dei decessi**

1. I famigliari, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'istituto Nazionale di Statistica.
3. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### **Art. 11 - Morte sul suolo pubblico**

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 12 - Denuncia delle cause di morte.**

1. A termine della lettera a) dell'art. 103 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo il loro giudizio ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo.
6. Presso l'Unità Sanitaria Locale è istituito e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

### **Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

### **Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, che è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sulla revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18 e, comunque non dopo le 36 ore.

### **Art. 15 - Casi particolari**

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In tutti i casi di morte per malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblico del Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. I cadaveri portatori di stimolatore cardiaco possono essere chiusi in cassa solo previa rimozione del suddetto apparecchio a cura del medico necroscopo o del medico a ciò delegato dalla A.U.S.L. o dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

### **Art. 16- Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione**



1. Sulla dichiarazione dei Medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita la competente A.S.L.
2. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione delle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinato al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### **Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica**

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

#### **Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'US.L.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2 che precedono, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
4. Per i nati morti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti

### **CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Art. 19 - Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali civili e militari, nelle Cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
3. Il Servizio competente dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del Primario o Medico curante ove questi lo ritenga necessario - nelle Cliniche universitarie o negli Ospedali dallo Anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

## **Art. 20- Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale a mente degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, in quanto applicabili.

## **Art. 21 - Comunicazione dell'esito**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o dalla Casa di Cura, comunicati al Sindaco. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure contemplate dall'art. 9.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della leggi sanitarie

27 luglio 1934 n. 1265.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III - OBITORI**

### **Art. 22 - Obitori**

1. Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. L'ammissione negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere intimato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644, della legge 29/12/1993, n. 578 e relativo regolamento con decreto del Ministero della Sanità, in data 22.8.1994, n. 582.

4. Nei casi di morte improvvisa e di quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

5. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## CAPO IV - FERETRI

### **Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il responsabile del Servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 24 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 25.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 86, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 26 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 25 lettera a) e lettera e), primo punto, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Il feretro è a pagamento negli altri casi.

#### **Art. 27 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 28 – Trasporti funebri**

1. Il servizio dei trasporti funebri è disciplinato dal titolo I, parte seconda del presente regolamento al quale, pertanto, si fa rinvio.

## **TITOLO III - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 29 - Disposizioni generali – Vigilanza**

1. *E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.*
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, di tumulazione e di traslazione di salme di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad un altro loculo sono riservate al personale addetto al cimitero; quelle di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad una tomba di famiglia od ossario, avvengono pur sempre alla presenza del necroforo, essendo però a carico dei familiari richiedenti, i quali provvedono, al fine descritto, ad incaricare una ditta privata;
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)**

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto all'individuazione di un reparto speciale, destinato al seppellimento delle salme di persone professanti culto diverso da quello cattolico e valdese o a comunità straniere non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, con lo Statuto Comunale e con i Regolamenti Comunali, residenti in San Secondo di Pinerolo compatibilmente con quanto disposto all'art. 7 punto b.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 31 - Area benemeriti**

1. Nel cimitero è presente un'area adibita al suffragio di persone benemerite.
2. L'Amministrazione Comunale, e per essa la Giunta, con proprio atto insindacabile adottato ad unanimità dei votanti, riconosce come benemeriti:
  - i cittadini, residenti e non, che abbiano agito in modo disinteressato ad esclusivo beneficio della collettività o che, con le loro azioni, abbiano rappresentato con decoro, presso terzi, il Comune di San Secondo di Pinerolo;
  - coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, siano stati residenti in San Secondo di Pinerolo ed abbiano agito nel modo sopra riportato.
3. Il Comune provvede, nell'area suddetta, ad apporre una lapide a testimonianza di futura memoria delle persone benemerite. Si fa carico delle spese relative alla sepoltura e provvede alla concessione gratuita di un loculo tra quelli disponibili.

### **Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le salme delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:
  - le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 18.
3. Sono pure accolti: i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 33 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di dodici anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Il servizio di inumazione, salvi i casi in cui si tratti di salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, di cui alla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27.12.2000 n. 392, è sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. Nei casi di cui alla predetta legge, lo stato di indigenza o di bisogno è valutato dal Sindaco ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del presente regolamento. Resta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

### **Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 35 - Dimensioni della fossa**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 di lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 36 - Materiali per la cassa**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore a cm .2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 37bis**

1. Possono essere sepolti nella stessa fossa una cassa di legno contenente un cadavere e un'urna cineraria contenente le ceneri di una salma.

#### **Art. 38 - Deposizione del feretro**

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 34.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritture debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

#### **Art. 41 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da una targa di materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore ad un metro e 10 centimetri dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 42 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 43 - Individuazione dei loculi**

1. In riferimento all'art. 7 lett. c) e d) per l'individuazione della posizione dei loculi individuali e delle cellette ossario già esistenti (contraddistinti con un numero), si fa riferimento alle planimetrie allegata al presente regolamento.

2. Essendo in corso di definizione la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario, si provvederà ad allegare, una volta ultimata la progettazione definitiva, una planimetria generale dei cimiteri comunali, in sostituzione di quella attualmente allegata al presente regolamento.

#### **Art. 44 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia



inferiore a 8 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Art. 45 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni dal seppellimento o dalla scadenza delle concessioni se trattasi di sepolture private. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Sono esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, il quale dovrà seguire un ordine rigorosamente cronologico dei campi e delle file che vennero per prime occupate.

4. Alle esumazioni ordinarie si applicano, quanto all'onerosità delle medesime, le disposizioni di cui alla legge 28.02.2001, n. 26.

#### **Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati all'albo cimiteriale e a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Si darà corso nell'ora e giorno fissati all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

6. Le fosse liberate dai resti dei feretri a seguito dell'esumazione ordinaria o straordinaria si utilizzano per nuove inumazioni.

## **Art. 47 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

## **Art. 48 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno Il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali: individuati secondo quanto previsto dall'art. 49 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, Il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite**

1. Le esumazioni, ai sensi della legge 28.02.2001 n. 26, e le estumulazioni sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando l'assolvimento dei bolli e del pagamento dei diritti all'ASL nel caso sia necessario l'intervento dell'Ufficiale Sanitario e fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari. In tutti gli altri casi, tali servizi sono a pagamento.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 50 – Ossario comune**

1. Il Cimitero è dotato di un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per collocarli in sepoltura privata. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel roseto cinerario.

#### **Art. 51 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 52 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o,

all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **Art. 53 - Disinfezione degli indumenti**

1. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.

## **CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### **Art. 54 – Oggetto e finalità**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla legge della Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.
2. Il presente capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art. 55 - Crematorio**

1. Non disponendo il Comune di San Secondo di Pinerolo di un'area per la realizzazione di un forno crematorio, l'Amministrazione comunale, per la cremazione di coloro i quali in vita hanno richiesto di essere cremati senza avvalersi di apposite associazioni, può stipulare apposite convenzioni con i Comuni dotati di impianto crematorio e/o con i presidenti di associazioni operanti nel settore (la convenzione dovrà rispettare la dignità della persona e i principi di efficienza, efficacia ed economicità).

### **Art. 56 – Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione del cadavere – dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

#### **A) CREMAZIONE DI CADAVERI**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che la stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità di dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art.3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono esse di materiale biodegradabile.

## B) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazione dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali risultanti della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da circolare del ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati alla cremazione
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo,
  - b) essere avviati a cremazione
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione, purchè tali sostanza non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanza biodegradanti

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi

6. Dell'operazione di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso l'albo pretorio comunale e le bacheche di diffusione del Comune.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informate preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'ufficiale di stato civile, l'ASL, il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del codice penale.

#### **Art. 57 – Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007 n. 20.

2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. 20/2007.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione con almeno 10 giorni di preavviso le modalità per la dispersione delle ceneri.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

8. resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

9. in caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi manufatti posti all'interno del cimitero.

### **Art. 58 – Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo;
- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di altro feretro, è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione può essere effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto;

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, individuati con atto della Giunta Comunale;

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 57;

e) Il Cimitero deve avere un cinerario comune, denominato roseto cinerario, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

### **Art. 59 – Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'apposita area individuata nel cimitero comunale;
  - b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) in mare;
  - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - f) nei fiumi;
  - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - h) in altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi (art. 4 comma 9 L.R. 20/07);
6. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

#### **Art. 60 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 10. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo la normativa vigente.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 61 - Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
- a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.41, è eseguito dal Servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività**



1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

## CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

### **Art. 63 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 64 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo;
3. E' Vietato l'ingresso:
  - a) ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o guinzaglio;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. E' inoltre proibito passare attraverso i "campi" ed attraverso le "fosse". Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.
5. Per motivi di salute od età Il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 65 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o firmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

#### **Art. 67 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica e dalla valdese i cui rapporti siano regolati da Intese stipulate con lo Stato Italiano, ossia:

- Chiesa metodista;
- Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
- Unione Cristiana Evangelica battista;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Unione delle Comunità buddiste;
- Congregazione dei Testimoni di Geova;

Per i culti che non abbiano ancora stipulato intese, trovano applicazione le disposizioni della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Il progetto della lapide, delle opere e le epigrafi possono essere oggetto di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 o, in difetto, da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

2. Le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sono autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

3. L'epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine dovrà essere presentato il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 108.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantane di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 69 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Ogni coltivazione che non sia quella di semplice aiuola è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 70 - Materiali ornamentali**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 69 in quanto applicabili.
6. Il loculo ceduto dal Comune comprende portafiori portalamпада e cornice porta-fotografia.
7. Il Comune ha la facoltà di istituire e regolamentare il servizio di illuminazione dei loculi e delle tombe di famiglia.

## **TITOLO IV - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 71 - Sepulture private**

1. Le sepulture private sono previste dall'art. 7.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, poste individuali) che possono ospitare un solo feretro o resti fino a quattro salme o ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme; le cellette (denominate anche nicchie) ossario che possono ospitare resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti

dalla cremazione di uno o due salme; le nicchie cinerarie che possono ospitare la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

4. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Ai sensi del successivo art. 87, il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 10% del corrispettivo dovuto per la concessione. Il deposito cauzionale, defalcate le spese relative ai consumi d'acqua ed energia elettrica, verrà restituito al concessionario a completamento dei lavori previa verifica della regolare esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il Comune si fa carico di provvedere al pagamento delle spese di sepoltura, nonché alla concessione a titolo gratuito di una fossa nel campo comune o, in mancanza, di un loculo tra quelli disponibili, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza. Lo stato di indigenza viene valutato dalla Giunta Comunale, con proprio atto insindacabile, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte degli uffici [cui e' affidata l'istruttoria dell'atto].

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti. Durata delle concessioni.**

1. Fermo restando l'effettiva capacità del manufatto cimiteriale,

1. I loculi possono contenere:

- un solo feretro (contenente una salma);
- un solo feretro (contenente una salma) unitamente ad una cassetta ossario (contenente resti mortali di una salma) oppure un'urna cineraria (contenente le ceneri provenienti da una cremazione);
- fino ad un massimo di n. 4 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;
- fino ad un massimo di n. 4 urne cinerarie contenenti ciascuna le ceneri provenienti dalla cremazione.

2. Le cellette ossario possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;

- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

3. Le nicchie cinerarie possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta e la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 decorrenti dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale, indipendentemente dalla data del decesso del destinatario. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Indipendentemente dall'aggiunta, anche in tempi successivi, di una cassetta/urna ad un feretro o viceversa, la concessione cimiteriale avrà una durata complessiva di anni 40 a decorrere dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale.

3. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nei campi comuni trascorso il turno di rotazione decennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione.

4. Nelle cellette ossario e cinerarie sono altresì tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

5. Le concessioni di cellette ossario e cinerarie sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di loculi in quanto applicabili.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori anni 20, dietro il pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 72 Bis**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare, ogni qualvolta che venga realizzato un nuovo blocco di loculi sia nel Cimitero del Capoluogo che nel Cimitero di Miradolo, una quota pari al 30% della quantità di nuovi loculi costruiti da mettere in vendita in tempi successivi.
2. Le modalità ed i criteri per la scelta dei loculi da riservare, nella misura della quota prevista al punto precedente, verranno demandate alla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Di tale provvedimento dovrà essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

### **Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.**

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una o più famiglie;
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Nel terzo caso, la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge ed i relativi genitori;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario.
- le persone di cui all'art. 74

6. La tumulazione definitiva oltre i limiti di parentela di cui al 5° comma è subordinata al pagamento di una tassa di concessione pari all'ammontare risultante dalla media tra il prezzo maggiore e quello minore dei loculi, vigenti al momento dell'autorizzazione. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario originario o a quelli subentrati per trasferimento tra vivi.

7. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore ad anni due previo pagamento di una tassa pari al 30% del prezzo medio dei loculi da determinarsi coi criteri di cui al precedente 6° comma. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti. Nulla è dovuto qualora tale tumulazione provvisoria sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente comma dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.

#### **Art. 74 - Casi particolari (benemerienze verso il concessionario - convivenze)**

1. Può essere consentita, dalla Giunta con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni cinque, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

#### **Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali**

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

2. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la

manutenzione della tomba. Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 77- Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepoltura private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 70, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. Le specifiche tecniche e le modalità di approvazione dei progetti verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dell'A.S.L.

6. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI**

#### **Art. 79 - Divisione, subentri**

1. Più' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti. o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità' uno o più' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità' della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 72 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 74, che assumono la qualità' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi**

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

### **Art. 81 - Loculi: rinuncia**

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi e cellette non utilizzati, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione.



3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia e che non sono state utilizzate rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può venderle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

#### **Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia**

1. Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 70, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 84 - Decadenza**

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
  - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
  - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile comunale del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria", ai sensi del precedente art. 76, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 84, dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## **TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 86 - Responsabilità'- Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 10% del corrispettivo di concessione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 88 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 89 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

### **Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 91 - Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 86.

### **Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessaria per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
2. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

### **Art. 93 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità', da parte, del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò' possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività' a scopo di lucro, comunque inerente all'attività' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
1. Il necroforo:
- a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra.
  - c) E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 95 - Compiti del necroforo**

1. Il necroforo:
- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti.
  - c) Tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private.
  - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.
  - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.
  - f) Eseguisce i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
  - g) Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.
  - h) Si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

#### **Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie**

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

#### **Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo**

1. Il necroforo provvede alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri.
2. Egli scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi.
3. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Il necroforo è a servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che gli sopravanza dalle su accennate occupazioni, dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceverà dal Sindaco.

#### **Art. 98 - Disposizioni varie**

1. Il necroforo dipende dal responsabile del servizio amministrativo del Comune.
2. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.
3. Gli addetti ai lavori nel Cimitero devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### **Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 100 - Doveri del necroforo**

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, e salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta, in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre ché queste durino 10 anni, come stabilisce l'art. 7

### **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 101 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del

T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Art. 102 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 103 - Mappa**

1. Presso l'area amministrativa e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 104 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 101 911990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

#### **Art.. 106 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se dal caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 105 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati :
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 107 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 80, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 109 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ... ) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ... ), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che

non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 110 - Dirigente Responsabile del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3.comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 111 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 107 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.



## *PARTE II- TRASPORTI FUNEBRI*

### **TITOLO I –TRASPORTI FUNEBRI**

#### **CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 113 – Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi).
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.)
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Il Dirigenti dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

##### **Art. 114 – Trasporti funebri**

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10.09.1190 n. 285.

##### **Art. 115 – Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 26, la sosta lungo il percorso;

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune in ogni altro caso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito d osservazione è a carico del Comune.

#### **Art. 116 – Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.
5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

#### **Art. 117 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 25; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 122 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. La movimentazione del feretro, all'interno dei Cimiteri, dovrà essere eseguita a cura e spese dei familiari del defunto e/o dal personale dell'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio dai familiari;

#### **Art. 118 – Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 119 – Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui

agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. ..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 120 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato ad un deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

#### **Art. 121 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. Il sindaco, a seguito della domanda, rilascia altresì l'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione del Sindaco è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato relativo alla verifica di cui all'art. 14.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 113.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti

ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 122 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 123 – Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

#### **Art. 124 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, ai sensi dell'art. 56.

#### **Art. 125 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
4. E' vietato l'accesso nei Cimiteri dei mezzi privati e delle imprese di onoranze funebri, salvo quelli espressamente autorizzati dal Comune.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 126 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e alle specifiche disposizioni che saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

# **COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO**

**Città Metropolitana di Torino**

---

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 12.05.2008**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 18.03.2009**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 24.03.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 24.11.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 09/07/2014**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.07.2015**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2016**

## INDICE

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale
- Art. 4 - Divieti di ingresso
- Art. 5 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art. 6 - Responsabilità
- Art. 7 - Tipi di sepolture
- Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

### TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 10 - Denuncia dei decessi
- Art. 11 - Morte sul suolo pubblico
- Art. 12 - Denuncia delle cause di morte
- Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane
- Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo
- Art. 15 - Casi particolari
- Art. 16 - Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione
- Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica
- Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti

#### CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 19 - Riscontro diagnostico
- Art. 20 - Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività
- Art. 21 - Comunicazione dell'esito

#### CAPO III - OBITORI

- Art. 22 - Obitori

#### CAPO IV - FERETRI

- Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 24 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 26 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 27 - Piastrina di riconoscimento

#### CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

### TITOLO III - CIMITERI

#### CAPO I - CIMITERI

- Art. 29 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)
- Art. 31 - Area benemeriti
- Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 33 - Inumazione
- Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione
- Art. 35 - Dimensioni della fossa
- Art. 36 - Materiali per la cassa

- Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate
- Art. 38 - Deposizione del feretro
- Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole
- Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi

#### Art. 41 - Cippo

- Art. 42 - Tumulazione
- Art. 43 - Individuazione dei loculi
- Art. 44 - Deposito provvisorio
- CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- Art. 45 - Esumazioni ordinarie
- Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 47 - Esumazione straordinaria
- Art. 48 - Estumulazioni
- Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite
- Art. 50 - Ossario comune
- Art. 51 - Oggetti da recuperare
- Art. 52 - Disponibilità dei materiali
- Art. 53 - Disinfezione degli indumenti

### CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- Art. 54 - Oggetto e finalità
- Art. 55 - Crematorio
- Art. 56 - Autorizzazioni alla cremazione
- Art. 57 - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 58 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 59 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 60 - Autopsie
- Art. 61 - Imbalsamazione
- Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

### CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 63 - Orario
- Art. 64 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 65 - Divieti speciali
- Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero
- Art. 67 - Riti funebri
- Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 69 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 70 - Materiali ornamentali

### TITOLO IV - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 71 - Sepolture private
- Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti - Durata delle concessioni
- Art. 72 Bis
- Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.
- Art. 74 - Casi particolari (benemeritenze verso il concessionario - convivenze)
- Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali
- Art. 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale
- Art. 77 - Manutenzione
- Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini

#### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI

- Art. 79 - Divisioni, subentri
- Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi
- Art. 81 - Loculi: rinuncia.
- Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia
- Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 84 - Decadenza
- Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

### TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 86 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 88 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 89 - Orario di lavoro
- Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 91 - Vigilanza
- Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori
- Art. 93 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero
- Art. 95 - Compiti del necroforo
- Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie
- Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo
- Art. 98 - Disposizioni varie
- Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione
- Art. 100 - Doveri del necroforo

#### CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 101 - Funzioni - Licenza
- Art. 102 - Divieti

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 103 - Mappa
- Art. 104 - Annotazioni in mappa
- Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 106 - Schedario dei defunti
- Art. 107 - Scadenziario delle concessioni

#### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 109 - Cautele
- Art. 110 - Dirigente Responsabile del Servizio
- Art. 111 - Concessioni pregresse
- Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

## ***PARTE II - TRASPORTI FUNEBRI***

### **TITOLO I. - DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

#### CAPO I - REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 113 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 114 - Trasporti funebri
- Art. 115 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 116 - Orario dei trasporti
- Art. 117 - Norme generali per i trasporti
- Art. 118 - Riti religiosi
- Art. 119 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 120 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 121 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 122 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 123 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 124 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 125 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## ***TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI***

#### CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126 - Rinvio

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. *I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.*

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale**

1. Il cimitero dovrà comprendere:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie;
- c) una camera mortuaria;
- d) nicchie – cellette ossario e cinerarie;
- e) una sala per autopsie (solo cimitero capoluogo);
- f) un roseto per ceneri funerarie;
- g) un'area destinata alla celebrazione di riti funebri di confessioni a- cattoliche;
- h) un'area adibita al suffragio di Benemeriti;
- i) un albo cimiteriale;
- j) un ossario comune.

Deve inoltre essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale del cimitero

2. Il Comune provvede al servizio polizia mortuaria (in esso è compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario e di cinerario comune) mediante il cimitero esistente nel territorio

3. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;



- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti;
- d) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Con riferimento alle ipotesi contemplate dal presente comma alle lettere a), b) ed e), il diritto di sepoltura può essere esteso anche al coniuge ed ai soggetti di cui all'art. 74. La sepoltura nel Cimitero della frazione Miradolo è consentita anche al di fuori dei limiti di cui al presente comma. La concessione di manufatti cimiteriali nel cimitero del Capoluogo è consentita anche ai non residenti a condizione che il richiedente la concessione dimostri che nel cimitero del Capoluogo sia sepolto anche solo uno dei seguenti parenti in senso stretto: un genitore, un fratello o sorella, il coniuge, uno zio o zia, un nipote.

4. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune

6. In casi particolari, che non rientrino nelle ipotesi specificamente disciplinate da questo regolamento, la sepoltura nei cimiteri di San Secondo di Pinerolo può essere autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento motivato insindacabile, atto che verrà comunicato al Consiglio Comunale.

#### **Art. 4 – Divieti di ingresso**

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religioso-civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c. a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 5 – Comportamenti vietati all'interno del Cimitero**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in particolare, fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) eseguire fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- l) asportare materiali o oggetti ornamentali;
- m) asportare i semplici fiori e le corone.

2. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., o di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.
3. I divieti predetti, in quanto compatibili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. I contravventori al presente regolamento verranno puniti ai sensi di legge.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. *Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.*

#### **Art. 7 – Tipi di sepolture**

1. Le sepolture, previa richiesta presentata nel modo rituale al Sindaco, avvengono nel Cimitero Comunale:
  - a. nei campi comuni per inumazione, a rotazione ogni 12 anni;
  - b. nelle aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria, denominate anche tombe o cappelle individuali o di famiglia. Le stesse sono consentite a condizione che siano compatibili con il piano architettonico del Cimitero Comunale; la Commissione Edilizia è tenuta a pronunciarsi in merito alla compatibilità e fattibilità;
  - c. Loculi individuali (denominati anche colombari) per la tumulazione individuale o per la raccolta di resti fino a quattro salme o di ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme;
  - d. Cellette (denominate anche nicchie) ossario per la raccolta dei resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme;
  - e. Nicchie cinerarie per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

#### **Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'apposito regolamento per il servizio trasporto funebre.
  - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, secondo le modalità indicate nel vigente regolamento del trasporto funebre;
  - d) l'inumazione in campo comune, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - g) la cremazione, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - h) il deposito delle ossa in ossario comune;
  - i) il deposito delle ceneri nel roseto cinerario;
  - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 26
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale,

con proprio atto.

### **Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici demografici è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

## **TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 10 - Denuncia dei decessi**

1. I famigliari, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica.
3. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### **Art. 11 - Morte sul suolo pubblico**

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 12 - Denuncia delle cause di morte.**

1. A termine della lettera a) dell'art. 103 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo il loro giudizio ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo.
6. Presso l'Unità Sanitaria Locale è istituito e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

### **Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

### **Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, che è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sulla revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18 e, comunque non dopo le 36 ore.

### **Art. 15 - Casi particolari**

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In tutti i casi di morte per malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblico del Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. I cadaveri portatori di stimolatore cardiaco possono essere chiusi in cassa solo previa rimozione del suddetto apparecchio a cura del medico necroscopo o del medico a ciò delegato dalla A.U.S.L. o dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

### **Art. 16- Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione**

1. Sulla dichiarazione dei Medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita la competente A.S.L.
2. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione delle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinato al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### **Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica**

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

#### **Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'US.L.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2 che precedono, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
4. Per i nati morti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti

### **CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Art. 19 - Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali civili e militari, nelle Cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
3. Il Servizio competente dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del Primario o Medico curante ove questi lo ritenga necessario - nelle Cliniche universitarie o negli Ospedali dallo Anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

## **Art. 20- Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale a mente degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, in quanto applicabili.

## **Art. 21 - Comunicazione dell'esito**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o dalla Casa di Cura, comunicati al Sindaco. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure contemplate dall'art. 9.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della leggi sanitarie

27 luglio 1934 n. 1265.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III - OBITORI**

### **Art. 22 - Obitori**

1. Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. L'ammissione negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere intimato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644, della legge 29/12/1993, n. 578 e relativo regolamento con decreto del Ministero della Sanità, in data 22.8.1994, n. 582.

4. Nei casi di morte improvvisa e di quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

5. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## CAPO IV - FERETRI

### **Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il responsabile del Servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 24 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 25.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 86, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 26 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 25 lettera a) e lettera e), primo punto, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Il feretro è a pagamento negli altri casi.

#### **Art. 27 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 28 – Trasporti funebri**

1. Il servizio dei trasporti funebri è disciplinato dal titolo I, parte seconda del presente regolamento al quale, pertanto, si fa rinvio.



## **TITOLO III - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 29 - Disposizioni generali – Vigilanza**

1. *E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.*
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, di tumulazione e di traslazione di salme di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad un altro loculo sono riservate al personale addetto al cimitero; quelle di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad una tomba di famiglia od ossario, avvengono pur sempre alla presenza del necroforo, essendo però a carico dei familiari richiedenti, i quali provvedono, al fine descritto, ad incaricare una ditta privata;
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)**

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto all'individuazione di un reparto speciale, destinato al seppellimento delle salme di persone professanti culto diverso da quello cattolico e valdese o a comunità straniere non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, con lo Statuto Comunale e con i Regolamenti Comunali, residenti in San Secondo di Pinerolo compatibilmente con quanto disposto all'art. 7 punto b.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 31 - Area benemeriti**

1. Nel cimitero è presente un'area adibita al suffragio di persone benemerite.
2. L'Amministrazione Comunale, e per essa la Giunta, con proprio atto insindacabile adottato ad unanimità dei votanti, riconosce come benemeriti:
  - i cittadini, residenti e non, che abbiano agito in modo disinteressato ad esclusivo beneficio della collettività o che, con le loro azioni, abbiano rappresentato con decoro, presso terzi, il Comune di San Secondo di Pinerolo;
  - coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, siano stati residenti in San Secondo di Pinerolo ed abbiano agito nel modo sopra riportato.
3. Il Comune provvede, nell'area suddetta, ad apporre una lapide a testimonianza di futura memoria delle persone benemerite. Si fa carico delle spese relative alla sepoltura e provvede alla concessione gratuita di un loculo tra quelli disponibili.

### **Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le salme delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:
  - le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 18.
3. Sono pure accolti: i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 33 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di dodici anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Il servizio di inumazione, salvi i casi in cui si tratti di salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, di cui alla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27.12.2000 n. 392, è sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. Nei casi di cui alla predetta legge, lo stato di indigenza o di bisogno è valutato dal Sindaco ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del presente regolamento. Resta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

### **Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 35 - Dimensioni della fossa**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 di lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 36 - Materiali per la cassa**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore a cm .2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 37bis**

1. Possono essere sepolti nella stessa fossa una cassa di legno contenente un cadavere e un'urna cineraria contenente le ceneri di una salma.

#### **Art. 38 - Deposizione del feretro**

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 34.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

#### **Art. 41 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da una targa di materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore ad un metro e 10 centimetri dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 42 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 43 - Individuazione dei loculi**

1. In riferimento all'art. 7 lett. c) e d) per l'individuazione della posizione dei loculi individuali e delle cellette ossario già esistenti (contraddistinti con un numero), si fa riferimento alle planimetrie allegata al presente regolamento.

2. Essendo in corso di definizione la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario, si provvederà ad allegare, una volta ultimata la progettazione definitiva, una planimetria generale dei cimiteri comunali, in sostituzione di quella attualmente allegata al presente regolamento.

#### **Art. 44 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia

inferiore a 8 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia é richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Art. 45 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni dal seppellimento o dalla scadenza delle concessioni se trattasi di sepolture private. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Sono esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, il quale dovrà seguire un ordine rigorosamente cronologico dei campi e delle file che vennero per prime occupate.

4. Alle esumazioni ordinarie si applicano, quanto all'onerosità delle medesime, le disposizioni di cui alla legge 28.02.2001, n. 26.

#### **Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati all'albo cimiteriale e a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Si darà corso nell'ora e giorno fissati all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

6. Le fosse liberate dai resti dei feretri a seguito dell'esumazione ordinaria o straordinaria si utilizzano per nuove inumazioni.

## **Art. 47 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

## **Art. 48 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno Il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali: individuati secondo quanto previsto dall'art. 49 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, Il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite**

1. Le esumazioni, ai sensi della legge 28.02.2001 n. 26, e le estumulazioni sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando l'assolvimento dei bolli e del pagamento dei diritti all'ASL nel caso sia necessario l'intervento dell'Ufficiale Sanitario e fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari. In tutti gli altri casi, tali servizi sono a pagamento.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 50 – Ossario comune**

1. Il Cimitero è dotato di un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per collocarli in sepoltura privata. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel roseto cinerario.

#### **Art. 51 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 52 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o,

all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **Art. 53 - Disinfezione degli indumenti**

1. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.

## **CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### **Art. 54 – Oggetto e finalità**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla legge della Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.
2. Il presente capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art. 55 - Crematorio**

1. Non disponendo il Comune di San Secondo di Pinerolo di un'area per la realizzazione di un forno crematorio, l'Amministrazione comunale, per la cremazione di coloro i quali in vita hanno richiesto di essere cremati senza avvalersi di apposite associazioni, può stipulare apposite convenzioni con i Comuni dotati di impianto crematorio e/o con i presidenti di associazioni operanti nel settore (la convenzione dovrà rispettare la dignità della persona e i principi di efficienza, efficacia ed economicità).

### **Art. 56 – Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione del cadavere – dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

#### **A) CREMAZIONE DI CADAVERI**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.



3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che la stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità di dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art.3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono esse di materiale biodegradabile.

## B) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazione dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali risultanti della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da circolare del ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati alla cremazione
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo,
  - b) essere avviati a cremazione
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione, purchè tali sostanza non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanza biodegradanti

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi

6. Dell'operazione di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso l'albo pretorio comunale e le bacheche di diffusione del Comune.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informate preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'ufficiale di stato civile, l'ASL, il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del codice penale.

#### **Art. 57 – Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007 n. 20.

2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. 20/2007.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione con almeno 10 giorni di preavviso le modalità per la dispersione delle ceneri.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

8. resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

9. in caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi manufatti posti all'interno del cimitero.

### **Art. 58 – Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo;
- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di altro feretro, è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione può essere effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto;

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, individuati con atto della Giunta Comunale;

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 57;

e) Il Cimitero deve avere un cinerario comune, denominato roseto cinerario, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

### **Art. 59 – Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'apposita area individuata nel cimitero comunale;
  - b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) in mare;
  - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - f) nei fiumi;
  - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - h) in altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi (art. 4 comma 9 L.R. 20/07);
6. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

#### **Art. 60 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 10. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo la normativa vigente.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 61 - Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
- a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.41, è eseguito dal Servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

## CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

### **Art. 63 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 64 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo;
3. E' Vietato l'ingresso:
  - a) ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o guinzaglio;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. E' inoltre proibito passare attraverso i "campi" ed attraverso le "fosse". Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.
5. Per motivi di salute od età Il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 65 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o firmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

#### **Art. 67 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica e dalla valdese i cui rapporti siano regolati da Intese stipulate con lo Stato Italiano, ossia:

- Chiesa metodista;
- Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
- Unione Cristiana Evangelica battista;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Unione delle Comunità buddiste;
- Congregazione dei Testimoni di Geova;

Per i culti che non abbiano ancora stipulato intese, trovano applicazione le disposizioni della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Il progetto della lapide, delle opere e le epigrafi possono essere oggetto di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 o, in difetto, da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

2. Le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sono autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

3. L'epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine dovrà essere presentato il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 108.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantane di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 69 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Ogni coltivazione che non sia quella di semplice aiuola è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 70 - Materiali ornamentali**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 69 in quanto applicabili.
6. Il loculo ceduto dal Comune comprende portafiori portalamпада e cornice porta-fotografia.
7. Il Comune ha la facoltà di istituire e regolamentare il servizio di illuminazione dei loculi e delle tombe di famiglia.

## **TITOLO IV - CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 71 - Sepulture private**

1. Le sepulture private sono previste dall'art. 7.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, poste individuali) che possono ospitare un solo feretro o resti fino a quattro salme o ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme; le cellette (denominate anche nicchie) ossario che possono ospitare resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti

dalla cremazione di uno o due salme; le nicchie cinerarie che possono ospitare la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

4. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Ai sensi del successivo art. 87, il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 10% del corrispettivo dovuto per la concessione. Il deposito cauzionale, defalcate le spese relative ai consumi d'acqua ed energia elettrica, verrà restituito al concessionario a completamento dei lavori previa verifica della regolare esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il Comune si fa carico di provvedere al pagamento delle spese di sepoltura, nonché alla concessione a titolo gratuito di una fossa nel campo comune o, in mancanza, di un loculo tra quelli disponibili, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza. Lo stato di indigenza viene valutato dalla Giunta Comunale, con proprio atto insindacabile, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte degli uffici [cui e' affidata l'istruttoria dell'atto].

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti. Durata delle concessioni.**

1. Fermo restando l'effettiva capacità del manufatto cimiteriale,

1. I loculi possono contenere:

- un solo feretro (contenente una salma);
- un solo feretro (contenente una salma) unitamente ad una cassetta ossario (contenente resti mortali di una salma) oppure un'urna cineraria (contenente le ceneri provenienti da una cremazione);
- fino ad un massimo di n. 4 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;
- fino ad un massimo di n. 4 urne cinerarie contenenti ciascuna le ceneri provenienti dalla cremazione.

2. Le cellette ossario possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;



- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

3. Le nicchie cinerarie possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta e la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 decorrenti dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale, indipendentemente dalla data del decesso del destinatario. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Indipendentemente dall'aggiunta, anche in tempi successivi, di una cassetta/urna ad un feretro o viceversa, la concessione cimiteriale avrà una durata complessiva di anni 40 a decorrere dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale.

3. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nei campi comuni trascorso il turno di rotazione decennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione.

4. Nelle cellette ossario e cinerarie sono altresì tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

5. Le concessioni di cellette ossario e cinerarie sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di loculi in quanto applicabili.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori anni 20, dietro il pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 72 Bis**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare, ogni qualvolta che venga realizzato un nuovo blocco di loculi sia nel Cimitero del Capoluogo che nel Cimitero di Miradolo, una quota pari al 30% della quantità di nuovi loculi costruiti da mettere in vendita in tempi successivi.

2. Le modalità ed i criteri per la scelta dei loculi da riservare, nella misura della quota prevista al punto precedente, verranno demandate alla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Di tale provvedimento dovrà essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

### **Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.**

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una o più famiglie;
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Nel terzo caso, la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge ed i relativi genitori;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario.
- le persone di cui all'art. 74

6. La tumulazione definitiva oltre i limiti di parentela di cui al 5° comma è subordinata al pagamento di una tassa di concessione pari all'ammontare risultante dalla media tra il prezzo maggiore e quello minore dei loculi, vigenti al momento dell'autorizzazione. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario originario o a quelli subentrati per trasferimento tra vivi.

7. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore ad anni due previo pagamento di una tassa pari al 30% del prezzo medio dei loculi da determinarsi coi criteri di cui al precedente 6° comma. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti. Nulla è dovuto qualora tale tumulazione provvisoria sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente comma dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.

#### **Art. 74 - Casi particolari (benemerienze verso il concessionario - convivenze)**

1. Può essere consentita, dalla Giunta con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni cinque, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

#### **Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali**

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

2. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la

manutenzione della tomba. Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 77- Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepoltura private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 70, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. Le specifiche tecniche e le modalità di approvazione dei progetti verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dell'A.S.L.

6. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI**

#### **Art. 79 - Divisione, subentri**

1. Più' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti. o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità' uno o più' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità' della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 72 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 74, che assumono la qualità' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi**

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

#### **Art. 81 - Loculi: rinuncia**

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi e cellette non utilizzati, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione.

3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia e che non sono state utilizzate rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può venderle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

#### **Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia**

1. Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 70, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 84 - Decadenza**

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
  - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
  - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile comunale del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria", ai sensi del precedente art. 76, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 84, dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## **TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 86 - Responsabilità'- Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 10% del corrispettivo di concessione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 88 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 89 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

### **Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 91 - Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 86.

### **Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessaria per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
2. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

### **Art. 93 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità', da parte, del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò' possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività' a scopo di lucro, comunque inerente all'attività' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
1. Il necroforo:
  - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra.
  - c) E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 95 - Compiti del necroforo**

1. Il necroforo:
  - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti.
  - c) Tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private.
  - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.
  - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.
  - f) Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
  - g) Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.
  - h) Si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

#### **Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie**

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

#### **Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo**



1. Il necroforo provvede alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri.
2. Egli scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi.
3. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Il necroforo è a servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che gli sopravanza dalle su accennate occupazioni, dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceverà dal Sindaco.

#### **Art. 98 - Disposizioni varie**

1. Il necroforo dipende dal responsabile del servizio amministrativo del Comune.
2. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.
3. Gli addetti ai lavori nel Cimitero devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### **Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 100 - Doveri del necroforo**

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, e salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta, in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre ché queste durino 10 anni, come stabilisce l'art. 7

### **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 101 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del

T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Art. 102 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 103 - Mappa**

1. Presso l'area amministrativa e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 104 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 101 911990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

#### **Art.. 106 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se dal caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 105 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati :
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 107 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 80, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 109 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ... ) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ... ), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che

non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 110 - Dirigente Responsabile del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3.comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 111 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 107 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

## *PARTE II- TRASPORTI FUNEBRI*

### **TITOLO I –TRASPORTI FUNEBRI**

#### **CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 113 – Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi).
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.)
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Il Dirigenti dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

##### **Art. 114 – Trasporti funebri**

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10.09.1190 n. 285.

##### **Art. 115 – Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 26, la sosta lungo il percorso;

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune in ogni altro caso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito d osservazione è a carico del Comune.

#### **Art. 116 – Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.
5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

#### **Art. 117 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 25; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 122 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. La movimentazione del feretro, all'interno dei Cimiteri, dovrà essere eseguita a cura e spese dei familiari del defunto e/o dal personale dell'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio dai familiari;

#### **Art. 118 – Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 119 – Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui

agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. ..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 120 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato ad un deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

#### **Art. 121 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. Il sindaco, a seguito della domanda, rilascia altresì l'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione del Sindaco è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato relativo alla verifica di cui all'art. 14.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 113.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti

ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 122 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 123 – Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

#### **Art. 124 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, ai sensi dell'art. 56.

#### **Art. 125 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
4. E' vietato l'accesso nei Cimiteri dei mezzi privati e delle imprese di onoranze funebri, salvo quelli espressamente autorizzati dal Comune.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 126 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e alle specifiche disposizioni che saranno deliberate dalla Giunta Comunale.



# **COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO**

**Città Metropolitana di Torino**

---

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 12.05.2008**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 18.03.2009**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 24.03.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 24.11.2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 09/07/2014**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.07.2015**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2016**

## INDICE

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale
- Art. 4 - Divieti di ingresso
- Art. 5 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art. 6 - Responsabilità
- Art. 7 - Tipi di sepolture
- Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico

### TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 10 - Denuncia dei decessi
- Art. 11 - Morte sul suolo pubblico
- Art. 12 - Denuncia delle cause di morte
- Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane
- Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo
- Art. 15 - Casi particolari
- Art. 16 - Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione
- Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica
- Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti

#### CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 19 - Riscontro diagnostico
- Art. 20 - Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività
- Art. 21 - Comunicazione dell'esito

#### CAPO III - OBITORI

- Art. 22 - Obitori

#### CAPO IV - FERETRI

- Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 24 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 26 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 27 - Piastrina di riconoscimento

#### CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

### TITOLO III - CIMITERI

#### CAPO I - CIMITERI

- Art. 29 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)
- Art. 31 - Area benemeriti
- Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 33 - Inumazione
- Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione
- Art. 35 - Dimensioni della fossa
- Art. 36 - Materiali per la cassa

- Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate
- Art. 38 - Deposizione del feretro
- Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole
- Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi

#### Art. 41 - Cippo

- Art. 42 - Tumulazione
- Art. 43 - Individuazione dei loculi
- Art. 44 - Deposito provvisorio
- CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- Art. 45 - Esumazioni ordinarie
- Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 47 - Esumazione straordinaria
- Art. 48 - Estumulazioni
- Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite
- Art. 50 - Ossario comune
- Art. 51 - Oggetti da recuperare
- Art. 52 - Disponibilità dei materiali
- Art. 53 - Disinfezione degli indumenti

### CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- Art. 54 - Oggetto e finalità
- Art. 55 - Crematorio
- Art. 56 - Autorizzazioni alla cremazione
- Art. 57 - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 58 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 59 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 60 - Autopsie
- Art. 61 - Imbalsamazione
- Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

### CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 63 - Orario
- Art. 64 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 65 - Divieti speciali
- Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero
- Art. 67 - Riti funebri
- Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 69 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 70 - Materiali ornamentali

### TITOLO IV - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 71 - Sepolture private
- Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti - Durata delle concessioni
- Art. 72 Bis
- Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.
- Art. 74 - Casi particolari (benemeritenze verso il concessionario - convivenze)
- Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali
- Art. 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale
- Art. 77 - Manutenzione
- Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini

#### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI

- Art. 79 - Divisioni, subentri
- Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi
- Art. 81 - Loculi: rinuncia.
- Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia
- Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 84 - Decadenza
- Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

### TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 86 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 88 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 89 - Orario di lavoro
- Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 91 - Vigilanza
- Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori
- Art. 93 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero
- Art. 95 - Compiti del necroforo
- Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie
- Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo
- Art. 98 - Disposizioni varie
- Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione
- Art. 100 - Doveri del necroforo

#### CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 101 - Funzioni - Licenza
- Art. 102 - Divieti

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 103 - Mappa
- Art. 104 - Annotazioni in mappa
- Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 106 - Schedario dei defunti
- Art. 107 - Scadenziario delle concessioni

#### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 109 - Cautele
- Art. 110 - Dirigente Responsabile del Servizio
- Art. 111 - Concessioni pregresse
- Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

## ***PARTE II - TRASPORTI FUNEBRI***

### **TITOLO I - DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

#### CAPO I - REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 113 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 114 - Trasporti funebri
- Art. 115 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 116 - Orario dei trasporti
- Art. 117 - Norme generali per i trasporti
- Art. 118 - Riti religiosi
- Art. 119 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 120 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 121 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 122 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 123 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 124 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 125 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## ***TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI***

#### CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126 - Rinvio

# PARTE I – POLIZIA MORTUARIA, FUNERARIA E CIMITERIALE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. *I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.*

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3 - Cimitero nel territorio comunale**

1. Il cimitero dovrà comprendere:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie;
- c) una camera mortuaria;
- d) nicchie – cellette ossario e cinerarie;
- e) una sala per autopsie (solo cimitero capoluogo);
- f) un roseto per ceneri funerarie;
- g) un'area destinata alla celebrazione di riti funebri di confessioni a- cattoliche;
- h) un'area adibita al suffragio di Benemeriti;
- i) un albo cimiteriale;
- j) un ossario comune.

Deve inoltre essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale del cimitero

2. Il Comune provvede al servizio polizia mortuaria (in esso è compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario e di cinerario comune) mediante il cimitero esistente nel territorio

3. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti;
- d) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Con riferimento alle ipotesi contemplate dal presente comma alle lettere a), b) ed e), il diritto di sepoltura può essere esteso anche al coniuge ed ai soggetti di cui all'art. 74. La sepoltura nel Cimitero della frazione Miradolo è consentita anche al di fuori dei limiti di cui al presente comma. La concessione di manufatti cimiteriali nel cimitero del Capoluogo è consentita anche ai non residenti a condizione che il richiedente la concessione dimostri che nel cimitero del Capoluogo sia sepolto anche solo uno dei seguenti parenti in senso stretto: un genitore, un fratello o sorella, il coniuge, uno zio o zia, un nipote.

4. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune

6. In casi particolari, che non rientrino nelle ipotesi specificamente disciplinate da questo regolamento, la sepoltura nei cimiteri di San Secondo di Pinerolo può essere autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento motivato insindacabile, atto che verrà comunicato al Consiglio Comunale.

#### **Art. 4 – Divieti di ingresso**

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religioso-civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c. a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 5 – Comportamenti vietati all'interno del Cimitero**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in particolare, fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) eseguire fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- l) asportare materiali o oggetti ornamentali;
- m) asportare i semplici fiori e le corone.

2. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., o di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.
3. I divieti predetti, in quanto compatibili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. I contravventori al presente regolamento verranno puniti ai sensi di legge.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. *Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.*

#### **Art. 7 – Tipi di sepolture**

1. Le sepolture, previa richiesta presentata nel modo rituale al Sindaco, avvengono nel Cimitero Comunale:
  - a. nei campi comuni per inumazione, a rotazione ogni 12 anni;
  - b. nelle aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria, denominate anche tombe o cappelle individuali o di famiglia. Le stesse sono consentite a condizione che siano compatibili con il piano architettonico del Cimitero Comunale; la Commissione Edilizia è tenuta a pronunciarsi in merito alla compatibilità e fattibilità;
  - c. Loculi individuali (denominati anche colombari) per la tumulazione individuale o per la raccolta di resti fino a quattro salme o di ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme;
  - d. Cellette (denominate anche nicchie) ossario per la raccolta dei resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme;
  - e. Nicchie cinerarie per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

#### **Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'apposito regolamento per il servizio trasporto funebre.
  - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, secondo le modalità indicate nel vigente regolamento del trasporto funebre;
  - d) l'inumazione in campo comune, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - g) la cremazione, nei casi previsti dalla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
  - h) il deposito delle ossa in ossario comune;
  - i) il deposito delle ceneri nel roseto cinerario;
  - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 26
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale,

con proprio atto.

### **Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici demografici è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

## **TITOLO II - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **CAPO I - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 10 - Denuncia dei decessi**

1. I famigliari, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'istituto Nazionale di Statistica.
3. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### **Art. 11 - Morte sul suolo pubblico**

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art. 12 - Denuncia delle cause di morte.**

1. A termine della lettera a) dell'art. 103 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo il loro giudizio ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo.
6. Presso l'Unità Sanitaria Locale è istituito e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

### **Art. 13 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali o di ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

### **Art. 14 - Accertamento della morte a cura del medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, che è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sulla revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18 e, comunque non dopo le 36 ore.

### **Art. 15 - Casi particolari**

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In tutti i casi di morte per malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblico del Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. I cadaveri portatori di stimolatore cardiaco possono essere chiusi in cassa solo previa rimozione del suddetto apparecchio a cura del medico necroscopo o del medico a ciò delegato dalla A.U.S.L. o dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

### **Art. 16- Autorizzazioni al trasporto, al seppellimento o alla cremazione**



1. Sulla dichiarazione dei Medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita la competente A.S.L.
2. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione delle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinato al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### **Art. 17 - Inumazione di parti del corpo asportate a seguito di operazione chirurgica**

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

#### **Art. 18 - Sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'US.L.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2 che precedono, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
4. Per i nati morti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti

### **CAPO II - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Art. 19 - Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali civili e militari, nelle Cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
3. Il Servizio competente dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del Primario o Medico curante ove questi lo ritenga necessario - nelle Cliniche universitarie o negli Ospedali dallo Anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

## **Art. 20- Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale a mente degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, in quanto applicabili.

## **Art. 21 - Comunicazione dell'esito**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o dalla Casa di Cura, comunicati al Sindaco. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure contemplate dall'art. 9.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della leggi sanitarie

27 luglio 1934 n. 1265.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III - OBITORI**

### **Art. 22 - Obitori**

1. Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. L'ammissione negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere intimato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644, della legge 29/12/1993, n. 578 e relativo regolamento con decreto del Ministero della Sanità, in data 22.8.1994, n. 582.

4. Nei casi di morte improvvisa e di quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

5. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## CAPO IV - FERETRI

### **Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il responsabile del Servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 24 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 25.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 86, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 26 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 25 lettera a) e lettera e), primo punto, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Il feretro è a pagamento negli altri casi.

#### **Art. 27 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 28 – Trasporti funebri**

1. Il servizio dei trasporti funebri è disciplinato dal titolo I, parte seconda del presente regolamento al quale, pertanto, si fa rinvio.

## **TITOLO III - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 29 - Disposizioni generali – Vigilanza**

1. *E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.*
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, di tumulazione e di traslazione di salme di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad un altro loculo sono riservate al personale addetto al cimitero; quelle di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da un loculo ad una tomba di famiglia od ossario, avvengono pur sempre alla presenza del necroforo, essendo però a carico dei familiari richiedenti, i quali provvedono, al fine descritto, ad incaricare una ditta privata;
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 30 - Aree destinate al seppellimento di culti diversi e a seguito di calamità (Reparti speciali)**

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto all'individuazione di un reparto speciale, destinato al seppellimento delle salme di persone professanti culto diverso da quello cattolico e valdese o a comunità straniere non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, con lo Statuto Comunale e con i Regolamenti Comunali, residenti in San Secondo di Pinerolo compatibilmente con quanto disposto all'art. 7 punto b.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 31 - Area benemeriti**

1. Nel cimitero è presente un'area adibita al suffragio di persone benemerite.
2. L'Amministrazione Comunale, e per essa la Giunta, con proprio atto insindacabile adottato ad unanimità dei votanti, riconosce come benemeriti:
  - i cittadini, residenti e non, che abbiano agito in modo disinteressato ad esclusivo beneficio della collettività o che, con le loro azioni, abbiano rappresentato con decoro, presso terzi, il Comune di San Secondo di Pinerolo;
  - coloro i quali, pur non essendo cittadini italiani, siano stati residenti in San Secondo di Pinerolo ed abbiano agito nel modo sopra riportato.
3. Il Comune provvede, nell'area suddetta, ad apporre una lapide a testimonianza di futura memoria delle persone benemerite. Si fa carico delle spese relative alla sepoltura e provvede alla concessione gratuita di un loculo tra quelli disponibili.

### **Art. 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le salme delle persone che avevano la residenza nel Comune ma che, per motivi non derivanti dalla propria volontà (quale ad esempio il ricovero in una casa di cura) sono decedute fuori dal territorio comunale come non residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:
  - le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 18.
3. Sono pure accolti: i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 33 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di dodici anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Il servizio di inumazione, salvi i casi in cui si tratti di salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, di cui alla legge 28.02.2001 n. 26, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27.12.2000 n. 392, è sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. Nei casi di cui alla predetta legge, lo stato di indigenza o di bisogno è valutato dal Sindaco ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del presente regolamento. Resta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.

### **Art. 34 - Escavazione della fossa per l'inumazione**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 35 - Dimensioni della fossa**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 di lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

### **Art. 36 - Materiali per la cassa**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore a cm .2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 37 - Obbligo di inumazione in fosse separate**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 37bis**

1. Possono essere sepolti nella stessa fossa una cassa di legno contenente un cadavere e un'urna cineraria contenente le ceneri di una salma.

#### **Art. 38 - Deposizione del feretro**

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 34.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 39 - Deposizione di fiori - coltivazione di aiuole**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 40 - Collocamento di croci, monumentini, lapidi**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritture debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

#### **Art. 41 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da una targa di materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore ad un metro e 10 centimetri dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 42 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 43 - Individuazione dei loculi**

1. In riferimento all'art. 7 lett. c) e d) per l'individuazione della posizione dei loculi individuali e delle cellette ossario già esistenti (contraddistinti con un numero), si fa riferimento alle planimetrie allegata al presente regolamento.

2. Essendo in corso di definizione la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario, si provvederà ad allegare, una volta ultimata la progettazione definitiva, una planimetria generale dei cimiteri comunali, in sostituzione di quella attualmente allegata al presente regolamento.

#### **Art. 44 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia



inferiore a 8 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Art. 45 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni dal seppellimento o dalla scadenza delle concessioni se trattasi di sepolture private. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Sono esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, il quale dovrà seguire un ordine rigorosamente cronologico dei campi e delle file che vennero per prime occupate.

4. Alle esumazioni ordinarie si applicano, quanto all'onerosità delle medesime, le disposizioni di cui alla legge 28.02.2001, n. 26.

#### **Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati all'albo cimiteriale e a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Si darà corso nell'ora e giorno fissati all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.

5. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliervle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

6. Le fosse liberate dai resti dei feretri a seguito dell'esumazione ordinaria o straordinaria si utilizzano per nuove inumazioni.

## **Art. 47 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

## **Art. 48 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno Il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali: individuati secondo quanto previsto dall'art. 49 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, Il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite**

1. Le esumazioni, ai sensi della legge 28.02.2001 n. 26, e le estumulazioni sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando l'assolvimento dei bolli e del pagamento dei diritti all'ASL nel caso sia necessario l'intervento dell'Ufficiale Sanitario e fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari. In tutti gli altri casi, tali servizi sono a pagamento.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 50 – Ossario comune**

1. Il Cimitero è dotato di un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per collocarli in sepoltura privata. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel roseto cinerario.

#### **Art. 51 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 52 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o,

all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **Art. 53 - Disinfezione degli indumenti**

1. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L.

## **CAPO IV - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### **Art. 54 – Oggetto e finalità**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla legge della Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.
2. Il presente capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### **Art. 55 - Crematorio**

1. Non disponendo il Comune di San Secondo di Pinerolo di un'area per la realizzazione di un forno crematorio, l'Amministrazione comunale, per la cremazione di coloro i quali in vita hanno richiesto di essere cremati senza avvalersi di apposite associazioni, può stipulare apposite convenzioni con i Comuni dotati di impianto crematorio e/o con i presidenti di associazioni operanti nel settore (la convenzione dovrà rispettare la dignità della persona e i principi di efficienza, efficacia ed economicità).

### **Art. 56 – Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione del cadavere – dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

#### **A) CREMAZIONE DI CADAVERI**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che la stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità di dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art.3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono esse di materiale biodegradabile.

## B) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazione dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali risultanti della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da circolare del ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati alla cremazione
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo,
  - b) essere avviati a cremazione
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione, purchè tali sostanza non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanza biodegradanti

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi

6. Dell'operazione di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso l'albo pretorio comunale e le bacheche di diffusione del Comune.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informate preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'ufficiale di stato civile, l'ASL, il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del codice penale.

#### **Art. 57 – Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007 n. 20.

2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. 20/2007.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione con almeno 10 giorni di preavviso le modalità per la dispersione delle ceneri.

7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

8. resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

9. in caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi manufatti posti all'interno del cimitero.

### **Art. 58 – Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo;
- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, in presenza di altro feretro, è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione può essere effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto;

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, individuati con atto della Giunta Comunale;

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 57;

e) Il Cimitero deve avere un cinerario comune, denominato roseto cinerario, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

### **Art. 59 – Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nell'apposita area individuata nel cimitero comunale;
  - b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) in mare;
  - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - f) nei fiumi;
  - g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - h) in altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
3. la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi (art. 4 comma 9 L.R. 20/07);
6. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune, è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

#### **Art. 60 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 10. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo la normativa vigente.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 61 - Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
- a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.41, è eseguito dal Servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 62 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività**



1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

## CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

### **Art. 63 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 64 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo;
3. E' Vietato l'ingresso:
  - a) ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o guinzaglio;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. E' inoltre proibito passare attraverso i "campi" ed attraverso le "fosse". Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.
5. Per motivi di salute od età Il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 65 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o firmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 66 - Diffida ed allontanamento dal cimitero**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

#### **Art. 67 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica e dalla valdese i cui rapporti siano regolati da Intese stipulate con lo Stato Italiano, ossia:

- Chiesa metodista;
- Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
- Unione Cristiana Evangelica battista;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Unione delle Comunità buddiste;
- Congregazione dei Testimoni di Geova;

Per i culti che non abbiano ancora stipulato intese, trovano applicazione le disposizioni della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Il progetto della lapide, delle opere e le epigrafi possono essere oggetto di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 o, in difetto, da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

2. Le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sono autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

3. L'epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine dovrà essere presentato il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 108.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantane di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 69 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Ogni coltivazione che non sia quella di semplice aiuola è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 70 - Materiali ornamentali**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 69 in quanto applicabili.
6. Il loculo ceduto dal Comune comprende portafiori portalamпада e cornice porta-fotografia.
7. Il Comune ha la facoltà di istituire e regolamentare il servizio di illuminazione dei loculi e delle tombe di famiglia.

### **TITOLO IV - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 71 - Sepulture private**

1. Le sepolture private sono previste dall'art. 7.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, poste individuali) che possono ospitare un solo feretro o resti fino a quattro salme o ceneri provenienti dalla cremazione fino a quattro salme; le cellette (denominate anche nicchie) ossario che possono ospitare resti mortali di uno o due individui o per la raccolta di ceneri provenienti

dalla cremazione di uno o due salme; le nicchie cinerarie che possono ospitare la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di uno o due salme.

4. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Ai sensi del successivo art. 87, il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dovrà versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al 10% del corrispettivo dovuto per la concessione. Il deposito cauzionale, defalcate le spese relative ai consumi d'acqua ed energia elettrica, verrà restituito al concessionario a completamento dei lavori previa verifica della regolare esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il Comune si fa carico di provvedere al pagamento delle spese di sepoltura, nonché alla concessione a titolo gratuito di una fossa nel campo comune o, in mancanza, di un loculo tra quelli disponibili, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza. Lo stato di indigenza viene valutato dalla Giunta Comunale, con proprio atto insindacabile, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte degli uffici [cui e' affidata l'istruttoria dell'atto].

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Art. 72 - Condizioni per la concessione di manufatti. Durata delle concessioni.**

1. Fermo restando l'effettiva capacità del manufatto cimiteriale,

1. I loculi possono contenere:

- un solo feretro (contenente una salma);
- un solo feretro (contenente una salma) unitamente ad una cassetta ossario (contenente resti mortali di una salma) oppure un'urna cineraria (contenente le ceneri provenienti da una cremazione);
- fino ad un massimo di n. 4 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;
- fino ad un massimo di n. 4 urne cinerarie contenenti ciascuna le ceneri provenienti dalla cremazione.

2. Le cellette ossario possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 cassette ossario contenenti ciascuna i resti mortali di una salma;

- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

3. Le nicchie cinerarie possono contenere:

- fino ad un massimo di n. 2 urne cinerarie contenenti ciascuna la raccolta e la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di una salma.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 decorrenti dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale, indipendentemente dalla data del decesso del destinatario. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Indipendentemente dall'aggiunta, anche in tempi successivi, di una cassetta/urna ad un feretro o viceversa, la concessione cimiteriale avrà una durata complessiva di anni 40 a decorrere dalla data della stipula del contratto di concessione cimiteriale.

3. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nei campi comuni trascorso il turno di rotazione decennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione.

4. Nelle cellette ossario e cinerarie sono altresì tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

5. Le concessioni di cellette ossario e cinerarie sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di loculi in quanto applicabili.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per ulteriori anni 20, dietro il pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 72 Bis**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare, ogni qualvolta che venga realizzato un nuovo blocco di loculi sia nel Cimitero del Capoluogo che nel Cimitero di Miradolo, una quota pari al 30% della quantità di nuovi loculi costruiti da mettere in vendita in tempi successivi.
2. Le modalità ed i criteri per la scelta dei loculi da riservare, nella misura della quota prevista al punto precedente, verranno demandate alla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Di tale provvedimento dovrà essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

### **Art. 73 - Concessione di aree cimiteriali per edicole funerarie (tombe, cappelle individuali o di famiglia). Durata delle concessioni.**

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una o più famiglie;
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Nel terzo caso, la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge ed i relativi genitori;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario.
- le persone di cui all'art. 74

6. La tumulazione definitiva oltre i limiti di parentela di cui al 5° comma è subordinata al pagamento di una tassa di concessione pari all'ammontare risultante dalla media tra il prezzo maggiore e quello minore dei loculi, vigenti al momento dell'autorizzazione. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario originario o a quelli subentrati per trasferimento tra vivi.

7. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore ad anni due previo pagamento di una tassa pari al 30% del prezzo medio dei loculi da determinarsi coi criteri di cui al precedente 6° comma. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti. Nulla è dovuto qualora tale tumulazione provvisoria sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente comma dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.

#### **Art. 74 - Casi particolari (benemerienze verso il concessionario - convivenze)**

1. Può essere consentita, dalla Giunta con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni cinque, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

2. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

#### **Art. 75 - Divieti di concessione di aree cimiteriali**

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art 76 - Rinnovo della concessione di area cimiteriale**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

2. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la

manutenzione della tomba. Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 77- Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepoltura private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 78 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 70, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. Le specifiche tecniche e le modalità di approvazione dei progetti verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dell'A.S.L.

6. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI**

#### **Art. 79 - Divisione, subentri**

1. Più' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti. o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità' uno o più' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità' della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 72 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 74, che assumono la qualità' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 80 - Divieto di cessione o rinuncia a favore di terzi**

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

#### **Art. 81 - Loculi: rinuncia**

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi e cellette non utilizzati, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:
  - 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
  - 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
  - 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
  - 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione.



3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia e che non sono state utilizzate rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può venderle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

#### **Art. 82 - Aree cimiteriali e tombe di famiglia: abbandono e rinuncia**

1. Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 70, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 84 - Decadenza**

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
  - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
  - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile comunale del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **Art. 85 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria", ai sensi del precedente art. 76, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 84, dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## **TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 86 - Responsabilità'- Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 10% del corrispettivo di concessione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 87 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 88 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Art. 89 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

### **Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 91 - Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 86.

### **Art. 92 - Occupazione suolo cimiteriale per esecuzione dei lavori**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessaria per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
2. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

### **Art. 93 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità', da parte, del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò' possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività' a scopo di lucro, comunque inerente all'attività' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 94 - Servizio di custodia del cimitero**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
1. Il necroforo:
- a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra.
  - c) E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 95 - Compiti del necroforo**

1. Il necroforo:
- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti.
  - c) Tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private.
  - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco.
  - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.
  - f) Eseguisce i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile.
  - g) Impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.
  - h) Si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

#### **Art. 96 - Osservanza disposizioni sanitarie**

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

#### **Art. 97 - Ulteriori compiti del necroforo**

1. Il necroforo provvede alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri.
2. Egli scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi.
3. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Il necroforo è a servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che gli sopravanza dalle su accennate occupazioni, dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceverà dal Sindaco.

#### **Art. 98 - Disposizioni varie**

1. Il necroforo dipende dal responsabile del servizio amministrativo del Comune.
2. Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.
3. Gli addetti ai lavori nel Cimitero devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### **Art. 99 - Divieti di seppellimento e di esumazione**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 100 - Doveri del necroforo**

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, e salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta, in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre ché queste durino 10 anni, come stabilisce l'art. 7

### **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 101 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del

T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Art. 102 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 103 - Mappa**

1. Presso l'area amministrativa e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 104 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 105 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 101 911990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

#### **Art.. 106 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se dal caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 105 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati :
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 107 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 80, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 109 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ... ) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ... ), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che

non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 110 - Dirigente Responsabile del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3.comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 111 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 107 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 112 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.



## *PARTE II- TRASPORTI FUNEBRI*

### **TITOLO I –TRASPORTI FUNEBRI**

#### **CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 113 – Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi).
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.)
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Il Dirigenti dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

##### **Art. 114 – Trasporti funebri**

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10.09.1190 n. 285.

##### **Art. 115 – Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 26, la sosta lungo il percorso;

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune in ogni altro caso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito d osservazione è a carico del Comune.

#### **Art. 116 – Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.
5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

#### **Art. 117 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 25; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 122 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. La movimentazione del feretro, all'interno dei Cimiteri, dovrà essere eseguita a cura e spese dei familiari del defunto e/o dal personale dell'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio dai familiari;

#### **Art. 118 – Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 119 – Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui

agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. ..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 120 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato ad un deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

#### **Art. 121 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. Il sindaco, a seguito della domanda, rilascia altresì l'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione del Sindaco è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato relativo alla verifica di cui all'art. 14.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 113.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti

ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 122 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 123 – Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

#### **Art. 124 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, ai sensi dell'art. 56.

#### **Art. 125 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
4. E' vietato l'accesso nei Cimiteri dei mezzi privati e delle imprese di onoranze funebri, salvo quelli espressamente autorizzati dal Comune.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 126 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e alle specifiche disposizioni che saranno deliberate dalla Giunta Comunale.